



# **STATUTO**

## **Art. 1**

### **Costituzione, denominazione e sede**

- 1) E' costituita l'Associazione denominata "**GRUPPO ESCURSIONISTICO MONTEFIORINO**" (**G.E.M.**) con sede nel Comune di Montefiorino (MO), Piazza Marconi n. 57.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente ed apolitica.  
E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.  
L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Art. 2**

### **Scopi e attività**

- 1) L'attività dell'associazione è prevalentemente l'escursionismo e si prefigge di:
  - Diffondere ed ampliare la conoscenza del territorio, percorrendo vecchi e nuovi sentieri;
  - Sviluppare rispetto e amore per la natura nei suoi diversi aspetti;
  - Valorizzare l'aggregazione e la solidarietà per fini ricreativi, sportivi, culturali e sociali.
- 2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per il raggiungimento di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
  - Promuovere ed organizzare attività escursionistiche, speleologiche ed alpine;
  - Organizzare corsi, dibattiti, proiezioni di interesse naturalistico;
  - Gestire corsi di addestramento per le attività escursionistiche, speleologiche ed alpine;
  - Promuovere, partecipare ed organizzare manifestazioni ed iniziative ricreative, culturali ed informative;
  - Divulgare una più ampia conoscenza del territorio e dell'ambiente montano ed in particolar modo della realtà locale;
  - Diffondere il rispetto per la natura attraverso un sano esercizio fisico sportivo ed attività socio-culturali;
  - Promuovere e diffondere iniziative idonee alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente, della realtà e delle tradizioni locali;
  - Proporre l'accrescimento culturale nell'ambito di programmi socialmente utili;
  - Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze per fini di solidarietà.
- 3) Per lo svolgimento delle suddette iniziative, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.  
Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art. 3**

#### **Risorse economiche**

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
  - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali escursioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 4**

#### **Soci**

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
- 3) Non sono ammesse iniziative dei soci a nome dell'Associazione, ove non siano da questa autorizzate a mezzo del Consiglio Direttivo.

### **Art. 5**

#### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a socio è subordinata al versamento della quota associativa annuale, il cui importo verrà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, secondo le seguenti fasce di età:
  - Cuccioli – bambini fino a 10 anni di età;
  - Ragazzi – di età compresa tra i 10 ed i 18 anni;
  - Adulti – oltre i 18 anni di età.
- 2) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 3) Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un comportamento contrastante con i principi dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, o commetta persistenti violazioni agli obblighi statutari, provvedimenti di sospensione dalle attività sociali o, nei casi più gravi, deliberarne la radiazione.
- 4) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

5) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **Art. 6**

### **Doveri e diritti degli associati**

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

## **Art. 7**

### **Organi dell'Associazione**

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

## **Art. 8**

### **L'Assemblea**

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti;
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.  
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.  
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 9**

### **Il Consiglio direttivo.**

- 1) Il Consiglio direttivo è formato 9 membri, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.  
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Consiglio direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) predisporre il bilancio consuntivo;
  - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e) deliberare l'esclusione dei soci;
  - f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 6) Il Consiglio direttivo è convocato di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta.  
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Le convocazioni possono essere effettuate mediante avviso scritto da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  
E' consentita anche la convocazione telefonica o a mezzo fax o e-mail.

- 8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **Art. 10**

### **Il Presidente**

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

## **Art. 11**

### **Partecipazione alle attività**

- 1) Chiunque intende partecipare alle escursioni, gite o altro organizzate dall'Associazione, dovrà tenere presente che l'Associazione e gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero verificarsi.
- 2) Chi partecipa alle attività programmate, socio o no, lo fa sotto la propria responsabilità, fermo restando che:
  - verranno messe a disposizione tutte le conoscenze escursionistiche dei soci più esperti del Gruppo;
  - verrà prestato ogni aiuto possibile a chi dovesse trovarsi in situazioni di difficoltà e/o di pericolo;
  - verranno accettati solo coloro ritenuti idonei all'attività programmata ed individualmente equipaggiati in modo sicuro ed efficiente;
  - per partecipare alle escursioni occorre, per ragioni di sicurezza, un'attrezzatura personale minima composta da: scarponi o scarponcini con suola scolpita, K-way, giacca a vento o altro capo impermeabile, borraccia, berretto/copricapo, magliette, calze ed altri indumenti di scorta e di ricambio. E' consigliato l'uso di racchette leggere da montagna. Altri materiali tecnici specifici saranno obbligatori se segnalati nelle locandine delle singole iniziative;
  - coloro che parteciperanno alle escursioni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal responsabile o capo-gita.

## **Art. 12**

### **Norma finale**

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

## **Art. 13**

### **Rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.